studiogiordano
E ASSOCIATI

INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2026/9

AGGIORNAMENTO FISCALE SETTEMBRE

DECRETO CORRETTIVO FISCALE 2026 C.D. "DECRETO OMNIBUS": LE PRINCIPALI NOVITÀ

PREMESSA

Il DLgs. 7.8.2026 n. 148, c.d. "Decreto Omnibus", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 11.8.2026 n. 185, ha introdotto numerose disposizioni in materia fiscale. Le disposizioni entrano in vigore il 12.8.2026, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.

Il Decreto Omnibus 2026 completa e corregge una parte rilevante della riforma fiscale.

Le novità più immediate riguardano il calcolo dei fringe benefit delle auto aziendali, l'estensione dei termini per la detrazione IVA e i maggiori benefici riservati ai contribuenti che rinnovano il concordato preventivo biennale.

Altri interventi incidono su reddito d'impresa e di lavoro autonomo, fiscalità internazionale, accertamenti, sanzioni, Enti del Terzo settore e successioni.

Di seguito si riporta una ricognizione delle principali novità intervenute, con focus sugli aspetti fiscali.

TRATTAMENTO FISCALE DEI FAMILIARI A CARICO	L'art. 1 del Decreto chiarisce il coordinamento tra la disciplina delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico e le altre agevolazioni che richiamano i familiari di cui all'art. 12 del TUIR. Secondo il nuovo testo normativo, quando una disposizione fiscale richiama i familiari di cui all'art. 12 del TUIR – come accade, ad esempio, per taluni oneri e per il welfare aziendale – rilevano non solo il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ma anche i figli e gli altri soggetti indicati nell'art. 433 c.c., anche senza convivenza e senza percezione di assegni alimentari. Ciò amplia l'operatività di queste norme per gli "altri familiari". Se, invece, la disposizione richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, per gli altri familiari ex art. 433 c.c. restano necessari, oltre ai limiti reddituali, la convivenza oppure la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La decorrenza è retroattiva dal periodo d'imposta 2025, con effetti anche sui modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI E OPTIONAL	L'art. 2 del Decreto riformula la disciplina del fringe benefit per veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La percentuale ordinaria resta pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulle tabelle ACI e al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. La nuova disciplina non richiede più che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell'assegnazione, assumendo invece rilevanza la sua anzianità: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore così calcolato è incrementato del 50%. Per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI è previsto un ulteriore incremento del 5%. È riscritta anche la disciplina transitoria: per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025 continua ad applicarsi, entro i limiti temporali previsti, il regime previgente basato sulle emissioni. Il nuovo regime si applica dal periodo d'imposta 2026, comprese le assegnazioni 2025 non coperte dalla salvaguardia; restano fermi, senza rimborso delle maggiori imposte versate, i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: RINNOVO E PREMIALITÀ	Chi rinnova il concordato preventivo per il biennio 2026-2027 conserva i benefici premiali: esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per i crediti IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, anticipo di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento e assenza di interessi sui pagamenti rateali. Sono inoltre semplificate le cause di decadenza, ora ancorate a uno scostamento accertato di almeno il 30% tra ricavi o compensi dichiarati e concordati, oppure ad altre violazioni non lievi.
CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE	È soppresso il regime di tassazione per cassa dei contributi pubblici relativi a costi per studi e ricerche previsto dall'art. 108, comma 3, TUIR. Torna quindi applicabile il criterio ordinario di competenza, coerente con la rappresentazione contabile: i contributi a fronte di costi di esercizio rilevano come ricavi; quelli correlati a costi di sviluppo capitalizzati concorrono al reddito secondo l'ammortamento dell'immobilizzazione. La decorrenza è dal 2026 per i soggetti solari. Un regime transitorio neutralizza le possibili doppie imposizioni e i salti d'imposta, distinguendo i contributi già tassati secondo la disciplina precedente da quelli che, pur di competenza di esercizi precedenti, non hanno ancora concorso al reddito.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

studiogiordano
E ASSOCIATI

INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2026/9

DETRAZIONE IVA	L'articolo 12 differisce il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione, e per la registrazione delle fatture d'acquisto, al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, in luogo dell'anno stesso. La modifica opera sia sul DPR 633/1972 sia sul nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e allinea la disciplina interna ai principi comunitari. Anche la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali può essere effettuata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione, purché avvenga prima della liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione.
REDDITO D'IMPRESA: PERDITE, CONFERIMENTI E RACCORDO CON IL BILANCIO	Il Decreto Omnibus apporta numerose correzioni alla disciplina del reddito d'impresa. Gli interventi riguardano la determinazione del reddito delle imprese agricole, l'avvicinamento tra valori contabili e fiscali, il riporto delle perdite e la disciplina dei conferimenti. L'obiettivo è ridurre alcuni disallineamenti generati dalla riforma e chiarire il coordinamento tra rappresentazione di bilancio e determinazione dell'imponibile fiscale. Per operazioni straordinarie, conferimenti o utilizzo di perdite pregresse occorre verificare la data dell'operazione, la provenienza delle perdite, la continuità economica e i valori fiscalmente riconosciuti. Prima di deliberare un conferimento o utilizzare perdite in un'operazione di riorganizzazione, è opportuno ricalcolare gli effetti sulla base della disciplina aggiornata.
CORRISPETTIVI TELEMATICI: FRANCHIGIA DEL 5%	Il correttivo modifica le sanzioni relative all'omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tra le novità rientra la soglia di tolleranza del 5% per determinati disallineamenti tra pagamenti elettronici e operazioni registrate e memorizzate. Entro tale limite non si applicano le sanzioni previste, comprese quelle accessorie, alle condizioni stabilite dalla norma. L'intervento mira a distinguere gli errori fisiologici dalle irregolarità più significative. Non elimina l'obbligo di collegamento e riconciliazione tra registratore telematico e strumenti di pagamento elettronico.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO PER LE ANNUALITÀ 2020-2023	L'articolo 29 introduce un ravvedimento speciale riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027. È possibile sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva calcolata su un incremento del reddito già dichiarato, variabile in funzione del punteggio ISA.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it

PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRACONTABILI	Il legislatore ha per la prima volta codificato la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa si presumono distribuiti pro quota ai soci nel medesimo esercizio (cfr. art. 23 del Decreto). La norma circoscrive tuttavia l'operatività della presunzione ai soli casi in cui siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti positivi non contabilizzati oppure componenti negativi inesistenti: restano pertanto esclusi i costi effettivamente sostenuti ma fiscalmente indeducibili. Gli utili presuntivamente distribuiti sono imponibili in capo ai soci quali redditi di capitale, con applicazione delle ordinarie regole del TUIR (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). La presunzione rimane relativa: il socio può fornire prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
AMMORTAMENTO DI MARCHI, AVVIAMENTO E ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA UTILE INDEFINITA – SOGGETTI IAS/IFRS	L'art. 5 del DLgs. 148/2026 razionalizza le regole di deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare, viene stabilito che, per tali soggetti, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La disposizione in esame intende evitare che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a Conto economico, i soggetti IAS/IFRS possano operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR. Per contro, la deduzione fiscale del costo degli intangibles in esame si avvia a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

***

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento …

Distinti saluti

Attenzione: *Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.*

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it